COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 613

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

AMATUCCI ed altri: Norme complementari alla legge 17 maggio 1952 n. 629 sul riordinamento degli archivi notarili (1949) 613

PRESIDENTE 613, 614

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 614

AMATUCCI 614

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARIA: Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (*Modificata dalla II Commissione del Senato*). (1766 *B*). 614

PRESIDENTE 614, 615

ROCCHETTI, *Relatore* 614

CAVALLARI VINCENZO 615

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustiza* 615

Votazione segreta:

PRESIDENTE 616

La seduta comincia alle 9,30.

CACCURI, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifero e Viviani Arturo.

Rinvio della discussione della proposta di legge Amatucci ed altri: Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili. (1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci, Geremia, Rubinacci, Carcaterra, Buffone, De Maria, Sensi, Zaccagnini, Gozzi, Caiati, D'Ambrosio, concernente norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili.

Ha chiesto di parlare per una questione pregiudiziale l'onorevole Rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Già una prima volta il governo aveva chiesto un rinvio della discussione della proposta di legge all'ordine del giorno. Purtroppo questo rinvio ha avuto un termine molto limitato. Nello schema di legge sono contenute proposte che riguardano il personale e per le quali so che vi sono solo alcuni pareri contrari. In queste condizioni non possiamo approvare il provvedimento. Penso, invece, che se noi affrontiamo il problema su un piano più concreto, facendo pre-

cedere la discussione della proposta di legge da un incontro, come io già avevo predisposto, tra relatore, proponente e i rappresentanti del ministero competente, onde vedere insieme quali parti del provvedimento siano da approvare, si potrà avere il parere favorevole da parte degli interessati, salvo poi naturalmente l'approvazione definitiva della commissione.

Per indire questa riunione che, ripeto, avevo già predisposto, ma che non si è ancora potuta svolgere, ci vorrà ancora qualche tempo. Chiedo pertanto un ulteriore rinvio fino al momento in cui si possa sottoporre alla commissione qualcosa di concreto, dopo lo svolgimento della riunione cui ho accennato.

AMATUCCI. Con questa mia proposta di legge, oltre ad alcune modifiche sostanziali alla legge 17 maggio 1952, n. 629, ritorna di attualità anche la questione della sistemazione degli amanuensi degli archivi notarili che in tutta Italia sono 28, e di quelli giudiziari, i quali percepiscono un trattamento economico avvilente, e non godono di nessuna stabilità giuridica.

Ciò premesso non troverei alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta dell'onorevole Scalfaro, che anche la scorsa settimana mi aveva invitato a partecipare a quella riunione, cosa questa che mi fu impossibile perchè preso dalla discussione sulla legge comunale e provinciale. Ora, se questo incontro con l'onorevole relatore e gli esponenti degli organi competenti, sotto l'autorevole presidenza dell'onorevole Scalfaro, può essere suscettibile di portare ad una definizione, anche su un piano più generale, di tutta la materia e soprattutto ad un esame più approfondito per quanto riguarda questa sistemazione degli amanuensi, io credo che la richiesta dell'onorevole rappresentante del governo possa essere senz'altro accolta.

PRESIDENTE. Indubbiamente la parte più importante di questa proposta di legge è proprio quella che riguarda la sistemazione giuridica degli amanuensi che attualmente si trovano in una condizione non troppo brillante.

Ora, di fronte alla proposta formale dell'onorevole Sottosegretario di Stato, appoggiata dallo stesso onorevole proponente e, a quanto credo di poter presumere, dallo stesso onorevole relatore, ritengo che la Commissione non abbia difficoltà ad acconsentire al rinvio; se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Maria: Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (1766-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Maria: Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1956 e approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 27 febbraio 1957 con alcune modifiche. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, finalmente giunta verso la fine del suo lungo *iter*, ritorna a noi con due sole modifiche, una all'articolo 8 che possiamo considerare di pura forma e che pertanto possiamo senz'altro accogliere, e l'altra al secondo comma dell'articolo 1 che non è soltanto formale ma anche di sostanza e che tuttavia penso possa ugualmente essere approvata in quanto con essa il Senato ha proposto che vi siano minori restrizioni circa il diniego alla utilizzazione del cadavere, per gli scopi previsti dalla legge, concedendo ad un minor numero di persone, parenti del defunto, la possibilità di opporsi alla utilizzazione stessa. Si è voluto restringere questo diritto di opposizione, oltre al coniuge, ai figli e fratelli e sorelle, escludendo per contro nipoti, zii e altri parenti di ogni altro grado di affinità, ai quali noi, avevamo riconosciuto lo stesso diritto. Comunque, poiché questa legge ha un alto contenuto umanitario e sociale e data l'importanza eccezionale che riveste, credo che si possa senz'altro concordare con gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

Una sola osservazione di forma e di tecnica legislativa, a mio parere, s'impone: trovare il modo di ovviare ad una discordanza che dal punto di vista parlamentare non sembrerebbe sanabile. Noi abbiamo adoperato il termine « soggetto » per indicare l'essere cui apparteneva il corpo. A me sembra che soggetto debba chiamarsi realmente perché è vero che si tratta di una manifestazione di volontà operante dopo la sua morte; non può quindi esser chiamato « persona » perché quando l'individuo non è più operante non esiste più personalità. Invece, il Senato non ha gradito questa espressione di « soggetto » ed ha preferito usare la parola « persona ». Ora, a parte la questione essenziale di maggior precisione

nel linguaggio legislativo, è certamente assurdo da parte nostra approvare il testo di una legge in cui in uno stesso articolo, lo stesso soggetto, chiamato tale al primo comma, diventa « persona » nel secondo.

Pregherei pertanto l'onorevole presidente di prendere contatti eventualmente con il Senato e vedere se questa rettifica può essere apportata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Mi pare che la cosa dovrebbe essere molto semplice e risolversi sul piano puramente formale. Vale a dire, poiché al primo comma stabiliamo che « è consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico, qualora il soggetto ne abbia data autorizzazione », al secondo comma sarebbe stato molto semplice dire « in mancanza di autorizzazione diretta, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge, ecc. ». In tal modo non si ripete più la parola « soggetto »; si ripete, è vero, la parola « autorizzazione », perché è veramente una autorizzazione e non già una « disposizione » termine questo inesatto sul quale veramente bisognerebbe richiamare l'attenzione del Senato.

CAVALLARI VINCENZO. A nome del mio gruppo dichiaro che siamo favorevoli all'accoglimento degli emendamenti approvati dal Senato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato dopo una lunga discussione, in quella sede si era partiti da un'interpretazione molto più ristretta della nostra ma, poi, essendosi accorti che ciò era contrario allo spirito delle disposizioni che si volevano prendere si è passati ad una formulazione più larga alla quale il governo non si è opposto. A me pare che, per quanto riguarda la questione messa in rilievo dall'onorevole relatore circa la dizione di « soggetto » e di « persona », sia molto difficile una discriminazione tra i due concetti, e che sia inutile un rinvio al Senato della legge per una modifica che riveste carattere di pura forma. Propongo, quindi, che si approvino senz'altro fin d'ora gli emendamenti del Senato, particolarmente quello che restringe al secondo grado di affinità o di parentela la possibilità di opposizione. Poiché ritengo comunque, che il concetto è chiarissimo, trattandosi soltando di vedere se è meglio definito con il termine di « soggetto » il termine di « persona » e, che sulla sostanza il Senato e la Camera siano perfettamente d'accordo, si tratta soltanto di una modifica di forma che può essere facilmente superata.

PRESIDENTE. Per me la difficoltà più grossa, sul piano teorico, è rappresentata dalla voce « disposizioni », dato che avevamo parlato di « autorizzazione » riconoscendo questo diritto di prelievo, ma condizionato al volere di una persona che può concederlo durante la vita. Se, invece, parliamo di « disposizioni » della persona, significa che si può disporre di parte del cadavere in base alle « disposizioni » della persona, e non per « autorizzazione »; abbiamo allora due concetti che si sovrappongono e in parte si oppongono, cioè una sovrapposizione della volontà dell'interesse pubblico a quello che è riconosciuta come la disposizione della volontà della persona umana. Sarà una sottigliezza, ma non c'è dubbio che esista questo divario interpretativo.

Comunque non rinvierei la proposta di legge al Senato per questo. Riguardo, poi, all'articolo 8, come è stato giustamente osservato dall'onorevole Relatore, si tratta di pura forma e in questo senso non credo vi siano difficoltà ad accoglierla.

Se non vi sono altre osservazioni od emendamenti passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

Qualsiasi compenso comunque denominato per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato.

ART. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

È vietato qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico; se corrisposto è ripetibile.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 9 non è stato modificato dal Senato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1766-*B*):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli . . .	39
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amiconi, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Breganze, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Cavallari Vincenzo, Concetti, Dante, Facchin, Floreanini Gisella, Formichella, Foschini, Francavilla, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Iozzelli, La Rocca, Madia, Murdaca, Murgia, Musolino, Musotto, Perlingieri, Petrilli, Riccio Stefano, Rocchetti, Schirò, Silvestri, Tesauro, Tinzl e Tosato.

Sono in congedo.

Lucifero e Viviani Arturo.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI